



Circolare Speciale **79/2022** Straordinaria

pagine: 7

Decreto Aiuti-ter

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23.09.2022 n. 223 il [D.L. 23.09.2022 n. 144](#), contenente “Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, in vigore **dal 24.09.2022**.

Si sintetizzano le principali disposizioni contenute nel documento.

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Contributo a imprese per acquisto di energia elettrica e gas naturale

Art. 1

- Alle imprese a **forte consumo di energia**, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della **media del 3° trimestre 2022** ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh **superiore al 30%** relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di **credito di imposta, pari al 40% delle spese sostenute** per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei **mesi di ottobre e novembre 2022**.
- Il credito di imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse **autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022**. In tal caso l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
- Alle imprese a **forte consumo di gas naturale** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei **mesi di ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, **riferita al 3° trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019. A tali fini, è impresa a forte consumo di gas naturale quella che opera in uno dei settori di cui all'allegato 1 al D.M. transizione ecologica 21.12.2021, n. 541, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 8.01.2022 n. 5 e ha consumato, nel 1° trimestre solare dell'anno 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al 25% del volume di gas naturale, al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.
- Alle imprese dotate di **contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 30% della spesa sostenuta** per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nei **mesi di ottobre e novembre 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media **riferita al 3° trimestre 2022**, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un **incremento del costo per kWh superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Alle **imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 40% della spesa sostenuta** per l'acquisto del medesimo gas, consumato nei **mesi di ottobre e novembre 2022**, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, **riferita al 3° trimestre 2022**, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un **incremento superiore al 30%** del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
- Ai fini della fruizione dei contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, ove l'impresa destinataria del contributo si rifornisca nel 3° trimestre dell'anno 2022 e nei mesi di ottobre e novembre 2022, di energia elettrica o di gas naturale dallo stesso venditore da cui si riforniva nel terzo trimestre dell'anno 2019, il venditore, **entro 60 giorni dalla scadenza del periodo** per il quale spetta il credito d'imposta, invia al proprio cliente, **su sua richiesta**, una comunicazione nella quale è riportato il **calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022**. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.
- I crediti d'imposta sono utilizzabili **esclusivamente in compensazione** nel modello F24, **entro la data del 31.03.2023**.
- Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- I crediti d'imposta **sono cedibili**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli.
- In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai

responsabili dei centri di assistenza fiscale.

- I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbero stati utilizzati dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.03.2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
- **Entro il 16.02.2023** i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate **un'apposita comunicazione** sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- È **prorogato al 31.03.2023** dal 31.12.2022 il termine di utilizzo dei crediti d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale di cui all'art. 6 D.L. 115/2022.

Estensione credito di imposta acquisto di carburanti in agricoltura e pesca

Art. 2

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina, alle **imprese esercenti attività agricola e della pesca e alle imprese esercenti l'attività agromeccanica di cui al codice ATECO 1.61** è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio delle predette attività, un contributo straordinario, sotto forma di **credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta** per l'acquisto del carburante effettuato **nel 4° trimestre solare dell'anno 2022**, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'Iva.
- Il contributo è, altresì, riconosciuto alle imprese esercenti **attività agricola e della pesca** in relazione alla spesa sostenuta **nel 4° trimestre solare dell'anno 2022** per l'acquisto del gasolio e della benzina utilizzati per il riscaldamento delle serre e dei fabbricati produttivi adibiti all'allevamento degli animali.
- Il credito d'imposta è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** nel modello F24, **entro la data del 31.03.2023**.
- Non si applicano i limiti di cui all'art. 1, c. 53 L. 244/2007 e di cui all'art. 34 L. 388/2000.
- Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli artt. 61 e 109, c. 5 Tuir.
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.
- Il credito d'imposta è **cedibile**, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di 2 ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 122-bis, c. 4 D.L. 34/2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione sono nulli.
- In caso di cessione del credito d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d'imposta. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 241/1997 dai soggetti abilitati alla presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'Irap e all'Iva e dai responsabili dei centri di assistenza fiscale.
- Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31.03.2023.
- Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti abilitati, sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Si applicano le disposizioni di cui all'art. 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'art. 121, cc. da 4 a 6 D.L. 34/2020.
- **Entro il 16.02.2023** i beneficiari del credito, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.
- Le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

Misure a supporto delle imprese colpite dall'aumento dei prezzi dell'energia

Art. 3

- Al fine di supportare ulteriormente la liquidità delle imprese nel contesto dell'emergenza energetica, assicurando le migliori condizioni del mercato dei finanziamenti bancari concessi alle imprese per esigenze di capitale d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, **emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**, le **garanzie prestate da SACE S.p.A.** sono concesse, **a titolo gratuito**, nel rispetto delle previsioni in materia di regime «de minimis» di cui alla Comunicazione della Commissione Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina e ai pertinenti regolamenti «de minimis» o di esenzione per categoria, nei casi in cui il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta di garanzia, il rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di durata media pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso, fermo restando che il costo del finanziamento dovrà essere limitato al recupero dei costi e essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei suddetti soggetti eroganti.
- Ai fini dell'accesso gratuito alla garanzia, i soggetti finanziatori sono tenuti ad indicare, in sede di richiesta, nonché nel contratto di finanziamento stipulato, le condizioni economiche di maggior favore applicate ai beneficiari.

- Con riferimento alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A., l'ammontare **garantito del finanziamento può essere elevato fino a coprire il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le piccole e medie imprese e per i successivi 6 mesi per le grandi imprese**, in ogni caso **entro un importo non superiore a 25 milioni di euro**, a condizione che il beneficiario sia classificabile come **impresa a forte consumo di energia** e che tale fabbisogno sia attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del Dpr 445/2000.
- Con riferimento alle misure temporanee di sostegno alla liquidità delle **piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo costituito presso il Mediocredito Centrale Spa**, su finanziamenti individuali **successivi al 24.09.2022** e destinati a finalità di copertura dei costi d'esercizio per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei **mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022**, può essere concessa, **a titolo gratuito**, laddove siano rispettate le condizioni citate al primo punto, e **nella misura massima dell'80%** dell'importo dell'operazione finanziaria, in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia alleghiate al D.Mise 12.02.2019.
- L'efficacia delle disposizioni è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

Disposizioni in materia di accisa e Iva su alcuni carburanti

Art. 4

- In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere **dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022**:
 - a) le **aliquote di accisa** dei sottoindicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
 1. benzina: € 478,40 per 1.000 litri;
 2. oli da gas o gasolio usato come carburante: € 367,40 per 1.000 litri;
 3. gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: € 182,61 per 1.000 chilogrammi;
 4. gas naturale usato per autotrazione: € 0 per metro cubo;
 - b) l'**aliquota Iva** applicata al **gas naturale** usato **per autotrazione** è stabilita **nella misura del 5%**.
- In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante non si applica per il periodo dal 18.10.2022 e fino al 31.10.2022.
- Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti **trasmettono, entro il 10.11.2022**, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane, con le modalità di cui all'art. 19-bis D.Lgs. 504/1995 ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'art. 8, c. 6 D.L. 115/2022, i dati relativi ai **quantitativi dei prodotti usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30.10.2022**. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa, sia disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate.
- Nel caso in cui non sia disposta la proroga per la mancata comunicazione delle giacenze trova applicazione la sanzione prevista dall'art. 50, c. 1 D.Lgs. 504/1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni con dati incompleti o non veritieri.

Disposizioni urgenti in materia di sport

Art. 7

- Per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, le risorse del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano sono incrementate di 50 milioni di euro per il 2022, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche, per le discipline sportive, per gli enti di promozione sportiva e per le federazioni sportive, anche nel settore paralimpico, che gestiscono impianti sportivi e piscine.
- Con decreto dell'Autorità politica delegata in materia di sport sono individuati le modalità e i termini di presentazione delle richieste di erogazione dei contributi, i criteri di ammissione, le modalità di erogazione, nonché le procedure di controllo, da effettuarsi anche a campione.

Contributo energia e gas per cinema, teatri e istituti e luoghi della cultura

Art. 11

- Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e istituti e luoghi della cultura, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse.
- Il contributo non è cumulabile con le altre agevolazioni previste dal Capo I D.L. 144/2022.

Rifinanziamento Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti

Art. 12

- Il Fondo destinato all'erogazione del bonus trasporti è incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2022.

Disposizioni per il sostegno del settore del trasporto

Art. 14

- Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare, nel limite di 85 milioni di euro, al sostegno del settore dell'auto-transporto di merci e, nel limite di 15 milioni di euro, al sostegno del settore dei servizi di trasporto di persone su strada.
- Con decreto sono definiti i criteri di determinazione, le modalità di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato.

CAPO II - DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI

Indennità una tantum per lavoratori dipendenti

Art. 18

- Ai lavoratori dipendenti, con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, aventi una **retribuzione imponibile** nella competenza del **mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538**, e che non siano titolari dei trattamenti per pensionati e altre categorie di soggetti di cui all'art. 19 D.L. 144/2022, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro, **nella retribuzione erogata nella competenza del mese di novembre 2022**, una somma a titolo di indennità una tantum di **importo pari a € 150**. Tale indennità è riconosciuta **in via automatica**, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare della prestazione per i pensionati e i nuclei familiari beneficiari del reddito di cittadinanza.
- L'indennità è riconosciuta anche nei casi in cui il lavoratore sia interessato da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale dall'Inps.
- L'indennità una tantum spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- L'indennità non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- Nel mese di novembre 2022, il credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità sarà compensato attraverso la denuncia contributiva mensile (art. 44, c. 9 D.L. 269/2003), secondo le indicazioni che saranno fornite dall'Inps.

Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti

Art. 19

- In favore dei soggetti residenti in Italia, **titolari di 1 o più trattamenti pensionistici** a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il **1.10.2022**, e di reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, **non superiore per l'anno 2021 a € 20.000**, l'Inps corrisponde d'ufficio **nel mese di novembre 2022 un'indennità una tantum pari a € 150**. Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'Inps, il casellario centrale dei pensionati individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'Inps a seguito di apposita rendicontazione.
- Agli effetti delle disposizioni, dal computo del reddito personale assoggettabile ad Irpef, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
- L'indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
- L'indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati disponibili all'Ente erogatore al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica del reddito, anche attraverso le informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene informazioni utili.
- L'Ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell'indebitato entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali.
- L'indennità una tantum è corrisposta, a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga attività lavorativa.
- L'Inps eroga, ai **lavoratori domestici già beneficiari dell'indennità di cui all'art. 32, c. 8 D.L. 50/2022**, che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, **alla data del 24.09.2022, nel mese di novembre 2022, un'indennità una tantum pari a € 150**.
- Per coloro che hanno percepito per il mese di novembre 2022 le **prestazioni Naspi e Dis-Coll**, è riconosciuta dall'Inps una indennità una tantum **pari a € 150**.
- Per coloro che nel corso del 2022 percepiscono **l'indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021** è riconosciuta dall'Inps una ulteriore indennità una tantum **pari a € 150**.
- L'Inps, a domanda, eroga una ulteriore indennità una tantum **pari a € 150** ai **titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca** i cui **contratti sono attivi alla data del 18.05.2022** e che sono **iscritti alla Gestione separata**. I soggetti non devono essere titolari di trattamenti pensionistici. L'indennità è corrisposta esclusivamente ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti **non superiore a € 20.000 per l'anno 2021**.
- Ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una delle indennità per i **lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo** previste dall'art. 10, cc. da 1 a 9 D.L. 41/2021 e dall'art. 42 D.L. 73/2021, l'Inps eroga una ulteriore indennità una tantum **pari a € 150**. La medesima indennità è erogata da Sport e Salute S.p.A. in favore dei collaboratori sportivi.
- L'Inps, a domanda, eroga ai **lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti** (artt. da 13 a 18 D.Lgs. 81/2015), che, nel 2021, hanno svolto la prestazione per almeno 50 giornate, una ulteriore indennità una tantum **pari a € 150**. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti **non superiore a € 20.000 per l'anno 2021**.
- L'Inps, a domanda, eroga ai **lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo** che, **nel 2021, hanno almeno 50 contributi giornalieri versati**, un'indennità una tantum **pari a € 150**. L'indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a € 20.000 per l'anno 2021.

- Ai **lavoratori autonomi privi di partita Iva e agli incaricati alle vendite a domicilio**, beneficiari delle indennità una tantum di cui all'art. 32, cc. 15 e 16 D.L. 50/2022, è riconosciuta una ulteriore indennità una tantum di **€ 150**.
- Ai nuclei familiari beneficiari del **reddito di cittadinanza** è corrisposta d'ufficio nel **mese di novembre 2022**, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a **€ 150**. L'indennità non è corrisposta ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità precedenti e delle indennità per lavoratori dipendenti di cui all'art. 18 D.L. 144/2022.
- Le indennità (esclusi pensionati, domestici e beneficiari del reddito di cittadinanza) sono erogate successivamente all'invio delle denunce contributive dei datori di lavoro.
- Le indennità non concorrono alla formazione del reddito.
- Tutte le prestazioni citate e quelle previste per i lavoratori dipendenti non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta.
- Le modalità di corresponsione delle indennità saranno fornite dall'Inps e da Sport e Salute S.p.A.

Sostegno del reddito per lavoratori autonomi

Art. 20

- L'indennità una tantum prevista a favore dei lavoratori autonomi, dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Inps e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza dall'art. 33 D.L. 50/2022 è **incrementata di € 150** a condizione che, **nel periodo d'imposta 2021**, i soggetti destinatari della predetta indennità abbiano percepito un **reddito complessivo non superiore a € 20.000**.

Recupero prestazioni indebite

Art. 21

- Il recupero delle prestazioni indebite correlate alla campagna di verifica reddituale, di cui all'art. 13, c. 2 L. 412/1991 (pensionati), relative al periodo d'imposta 2020, nonché alle verifiche di cui all'art. 35, c. 10-bis D.L. 207/2008 (prestazioni collegate al reddito), relative al periodo di imposta 2019, è **avviato entro il 31.12.2023**.

CAPO IV - ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI

Delocalizzazione o cessione attività di imprese non vertenti in situazione di crisi

Art. 37

- Il piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche deve essere discusso con le rappresentanze sindacali entro 120 giorni (prima 30) dalla sua presentazione.
- In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro è **tenuto a pagare il contributo** di cui all'art. 2, c. 35 L. 92/2021 (ticket licenziamento triplicato) **innalzato del 500%**. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalità di attuazione, nonché dei risultati delle azioni intraprese. La comunicazione è destinata alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonché alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro, al Ministero dello sviluppo economico e all'Anpal.
- È stata abrogata la disposizione che prevedeva che, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo sindacale e avvio della procedura di licenziamento collettivo, non fosse prevista la procedura di esame congiunto ex art. 4, cc. 5 e 6 L. 223/1991.
- Il datore di lavoro dà comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al D.Lgs. 254/2016.
- I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di 180 giorni (prima 90), ovvero del minor termine entro il quale è sottoscritto il piano, sono nulli.
- Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi ex art. 51 D.Lgs. 81/2015.
- Nel caso in cui, all'esito della procedura di chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale di cui all'art. 1, cc. 224 e seguenti L. 234/2021, il datore di lavoro cessa definitivamente l'attività produttiva o una parte significativa della stessa, anche per effetto di delocalizzazioni, con contestuale **riduzione di personale superiore al 40%** di quello impiegato mediamente nell'ultimo anno, a livello nazionale o locale ovvero nel reparto oggetto della delocalizzazione o chiusura, lo stesso è tenuto alla **restituzione delle sovvenzioni, dei contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici** a carico della finanza pubblica di cui hanno beneficiato gli stabilimenti produttivi oggetto delle cessazioni o ridimensionamenti di attività, e rientranti fra quelli oggetto di iscrizione obbligatoria nel registro aiuti di Stato, **percepiti nei 10 anni antecedenti** l'avvio della procedura medesima, in proporzione alla percentuale di riduzione del personale. Fino alla completa restituzione delle somme al soggetto debitore non possono essere concessi ulteriori sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili. Il provvedimento delle singole amministrazioni che hanno erogato i predetti benefici che dà atto della sussistenza dei presupposti per la restituzione costituisce titolo per la riscossione coattiva mediante ruolo.
- La disposizione si applica **anche alle procedure avviate antecedentemente alla data del 24.09.2022** e non già concluse. Qualora alla data citata, la comunicazione di cui all'art. 1, c. 224 L. 234/2021 sia già stata effettuata, il termine entro il quale il piano deve essere discusso, è comunque **pari a 120 giorni**.

Termine per riversamento credito di imposta ricerca e sviluppo indebitato

Art. 38

- È prorogato **dal 30.09.2022 al 31.10.2022** il termine previsto per l'accesso alla procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'art. 5, c. 9 D.L. 146/2021 utilizzato in compensazione non spettante.

Autorizzazioni per strutture temporanee attività di ristorazione

Art. 40

- L'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9-ter, c. 5 D.L. 137/2020 è prorogata **al 31.12.2022**, salvo disdetta dell'interessato. Le disposizioni prevedono che la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di ristorazione di cui all'art. 5 L. 287/1991, non è subordinata alle relative autorizzazioni.

Agevolazioni fiscali e contributive navi iscritte nei registri

Art. 41

- Le disposizioni che prevedono agevolazioni fiscali e contributive alle navi iscritte nei registri degli Stati Ue o dello SEE di cui agli artt. 4, 6 e 9-quater D.L. 457/1997, si applicano anche alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.
- Per l'accesso ai benefici, le navi sono annotate, su istanza delle imprese di navigazione e previo rilascio dell'autorizzazione, in apposito elenco tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
- Le disposizioni si applicano a condizione che sia rispettato quanto previsto dagli artt. 1, c. 5, e 3 D.L. 457/1997 e che siano rispettate le disposizioni concernenti la composizione minima dell'equipaggio e le tabelle di armamento.
- L'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali si applica solo a condizione che sussista l'obbligo del versamento degli stessi nel rispetto di quanto disciplinato all'art. 11, par. 4 del regolamento (CE) n. 883/2004.
- Le disposizioni si applicano a condizione che le navi iscritte nei registri degli Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero battenti bandiera di Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo costituiscano almeno il 25% del tonnellaggio della flotta dell'impresa.

CAPO V – DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore

Art. 44

- Il D.L. 144/2022 è in vigore **dal 24.09.2022**.